REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1982

che stabilisce una procedura di controllo comunitario per lo smercio dell'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento nell'ambito delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 701/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per le operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 [3], obbliga gli organismi d'intervento ad acquistare taluni prodotti distillati offerti dal distillatore;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che le condizioni alle quali è effettuata la distillazione decisa ai sensi di detto articolo devono essere tali da garantire che l'equilibrio del mercato dell'alcole etilico non sia compromesso;

considerando che, per garantire l'osservanza di tale disposizione, è necessario istituire una procedura di consultazione e di approvazione a breve termine da parte della Commissione, escludendo i casi in cui il rischio di perturbare il mercato è assai debole;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se un organismo d'intervento ha l'intenzione di vendere un qualsiasi quantitativo di uno dei prodotti alcolici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 701/82, lo Stato membro da cui dipende ne informa la Commissione.

L'informazione da trasmettere alla Commissione comprende l'indicazione del quantitativo e della qualità del prodotto di cui è previsto lo smercio, nonché l'indicazione, tra l'altro, del suo titolo alcolometrico, del prezzo e della località in cui è detenuto e la sua destinazione geografica e dell'uso per cui è previsto, se noti.

2. La vendita di cui al paragrafo 1 non può aver luogo prima della decisione della Commissione di cui all'articolo 3.

Tuttavia, la vendita può essere effettuata indipendentemente dalla decisione della Commissione se essa riguarda un volume inferiore a 1 000 hl di alcole, espresso in hl di alcole al 100 % vol e se è conclusa ai fini di utilizzazione diretta nello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.

Articolo 2

Salvo i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione accusa ricezione dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e la trasmette senza indugio agli altri Stati membri.

Articolo 3

In funzione delle informazioni di cui dispone per quanto riguarda la situazione dei mercati dell'alcole etilico nella Comunità e nel mondo, in particolare in materia di prezzi praticati e di disponibilità, la Commissione giudica se la vendita prevista possa perturbare i mercati dell'alcole etilico e decide, entro otto giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'informazione di cui all'articolo 1, se la vendita prevista possa essere realizzata ed eventualmente se occorra modificarne le condizioni.

Articolo 4

La decisione della Commissione viene notificata allo Stato membro interessato. Una copia della stessa è trasmessa agli altri Stati membri.

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione entro il termine di cui all'articolo 3, la mancanza di decisione va considerata come autorizzazione a effettuare la vendita prevista.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 26. 3. 1982, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione